Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Venerdì, 2 gennaio — Numero 1

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel corrente anno sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno	L.	45
» » semestre	»	26
» » trimestre	»	18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno	L.	90
» » semestre	»	50
» » trimestre	»	30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno	L.	40
» » semestre	»	24
» » trimestre	»	16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi **vaglia**, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Avviso.*

Leggi e decreti.

Regio decreto-legge *n. 2321 che istituisce una Commissione allo scopo di provvedere alla sistemazione dei ferrovieri ex-combattenti, degli avventizi che ne abbiano diritto, in esecuzione delle disposizioni di cui ai Regi decreti 2 settembre 1919, numeri 1588 e 1631, e abolisce altresì i giudizi riservati nelle note informative.*

Regio decreto-legge *n. 2418 che autorizza la cessione all'industria privata delle ferrovie a scartamento ridotto costruite dall'autorità militare nel territorio delle operazioni di guerra.*

Regio decreto-legge *n. 2443 che erige in ente morale l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede presso la Cassa di risparmio della città di Verona, e ne approva la convenzione costitutiva insieme al relativo statuto.*

Regio decreto-legge *n. 2144 che approva e rende esecutoria la convenzione 25 novembre 1919, per la concessione delle nuove opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Bari.*

Regio decreto *n. 2261 che fissa il trattamento economico del personale del R. esercito, costituente il R. corpo italiano di spedizione nel Mediterraneo orientale.*

Regio decreto *n. 2307 che proroga di tre mesi i termini stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552, per la presentazione delle proposte relative alla semplificazione dei pubblici servizi ed alla riduzione del personale.*

Decreto Ministeriale *che approva l'annesso regolamento che fissa le norme per il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.*

Commissione delle prede: *Sentenza nel giudizio per la legittimazione della cattura di 1872 metri cubi di legname.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi — Divieto d'esportazione* — **Ministero del tesoro**: *Avviso — Alienazione di rendite — Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Avviso.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 29 dicembre 1919* (Continuazione) **— Tra il Re d'Italia e il presidente della Repubblica francese — I ricevimenti di Capo d'anno — Cronaca italiana — Telegrammi** *Stefani* **— Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Avviso.

Dall'Amministrazione della Camera dei deputati saranno assunti in servizio avventizi in numero non maggiore di 20, i quali saranno adibiti esclusivamente ai lavori di fatica e di pulizia dei locali, e saranno retribuiti a giornata con la paga di L. 5,25 al giorno, oltre l'indennità di caro viveri.

L'assunzione in servizio non darà diritto alcuno a stabilità o a nomina in ruolo, ed i prescelti che non disimpegneranno le loro mansioni con soddisfazione dell'Amministrazione, saranno licenziati col preavviso di un mese, senza poter pretendere compenso alcuno, salvo un'indennità di buona uscita pari a 15 giorni di paga.

Gli aspiranti a detti posti debbono inviare le domande, con l'indicazione precisa della loro abitazione, alla direzione dell'Ufficio dei questori della Camera dei deputati, corredandole dei seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha raggiunto l'età di anni 30 al 20 gennaio 1920;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato dal quale risulti l'adempimento degli obblighi militari;

4° certificato medico di sana e robusta costituzione fisica, debitamente autenticato, di data posteriore alla pubblicazione del presente avviso;

5° certificato di penalità di data posteriore alla pubblicazione del presente avviso;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune dell'ultimo domicilio, di data posteriore al presente avviso:

7° attestato di licenza elementare superiore.

Sarà tenuto in particolare considerazione lo stato di servizio militare.

Delle domande che per qualsiasi ragione pervenissero dopo le ore 18 del 20 gennaio 1920, non sarà tenuto conto.

Roma, 27 dicembre 1919.

Il direttore degli Uffici di questura
L. Nuvoloni.

LEGGI E DECRETI

Il numero **2321** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A deroga delle disposizioni vigenti, all'accertamento delle condizioni di servizio ferroviario e militare, di cui al R. D. 2 settembre 1919, nn. 1588 e 1631 ed alla esecuzione ed applicazione di tutte le disposizioni comprese nei decreti stessi provvederà una Commissione, presieduta dal sottosegretario di Stato per i trasporti e composta di funzionari delle ferrovie dello Stato e di agenti scelti fra gli interessati, nominati con decreto del ministro per i trasporti marittimi e ferroviari con l'intervento di un rappresentante il Ministero della guerra.

Art. 2.

In eccezione al disposto dell'art. 2 del R. D. 2 settembre 1919, n. 1588, una parte degli aiutanti applicati riassunti o mantenuti in servizio, ai sensi di detto articolo, potrà, per esigenze di servizio, su determinazione della Commissione di cui al precedente articolo, essere destinata agli uffici con la qualifica transitoria di aiutante applicato (grado 12°).

Art. 3.

Per gli ex-avventizi delle ferrovie dello Stato che al 30 giugno 1919 si trovavano sotto le armi come richiamati e siano, dopo il congedamento, riassunti in servizio a norma del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1588, la nomina in prova avrà decorrenza dal 30 giugno detto ai soli effetti dell'anzianità di servizio.

La nomina a stabile sarà conferita dopo compiuto effettivamente il prescritto periodo di prova, ma con la decorrenza che sarebbe spettata se l'agente avesse ripreso servizio al 30 giugno 1919.

Art. 4.

Per gli agenti che, riusciti idonei in concorsi banditi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non poterono ottemperare all'invito di assumere servizio, perchè richiamati alle armi a causa della guerra, la decorrenza della nomina in prova sarà considerata come avvenuta ai soli effetti dell'anzianità di servizio, dalla data in cui essi avrebbero potuto iniziare il loro servizio, senza il richiamo alle armi.

Art. 5.

Le note informative per i funzionari e per gli agenti riguardano esclusivamente la condotta morale, la cultura generale, la conoscenza dei servizi, la disciplina, la diligenza e l'operosità; per gli agenti di grado inferiore all'11° basta un giudizio complessivo.

È abolito qualunque giudizio riservato ed è vietato di tener conto di informazioni che siano in contraddizione con le qualifiche definitivamente attribuite ai funzionari ed agenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero **2418** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerato che durante lo svolgersi delle operazioni militari per esigenze della guerra, il comando supremo ha proceduto alla costruzione di ferrovie a scartamento ridotto nel territorio delle operazioni;

Considerato che venute a mancare le necessità di ordine militare, quelle ferrovie dovranno essere consegnate dall'Amministrazione della guerra all'autorità civile;

Considerata l'opportunità di concedere l'esercizio delle dette ferrovie all'industria privata non riscontrandosi la convenienza di un esercizio diretto da parte dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere alla industria privata l'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto costruite dall'autorità militare nel territorio che fu teatro delle operazioni di guerra.

Art. 2.

Alle concessioni di cui al precedente articolo potrà accordarsi una sovvenzione chilometrica annua entro il limite massimo di lire cinquemila e per un periodo di tempo non superiore ai dieci anni.

Le concessioni medesime saranno subordinate alle condizioni generali e speciali che verranno stabilite di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Alla spesa occorrente per le dette sovvenzioni, sarà provveduto mediante stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, da istituirsi con decreto del ministro del tesoro.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2413 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la convenzione in data 13 luglio 1919, con la quale fu stabilita la creazione dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede presso la Cassa di risparmio della città di Verona e con un fondo di garanzia di lire dieci milioni, e fu deliberato lo statuto organico dell'Istituto medesimo;

Veduto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato col R. decreto 16 luglio 1905, numero 646;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, contenente il testo unico delle disposizioni legislative portanti provvedimenti per il risarcimento dei danni di guerra, e il decreto-legge Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede presso la Cassa di risparmio della città di Verona, e ne è approvata la Convenzione costitutiva del 13 luglio 1919 col relativo statuto organico, composto di numero ventitre articoli e una disposizione transitoria, che ne forma parte integrante.

Art. 2.

Le eventuali modificazioni al predetto statuto saranno apportate con Regio decreto, su proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

A partire dalla data che verrà stabilita con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, il Credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona, autorizzato con Regio decreto 15 aprile 1900, n. 115, cessa di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie subentra al predetto Ente, di cui assume ogni attività e passività, fatta eccezione per il fondo di riserva, il quale resta avocato alla Cassa di risparmio di Verona, e per la quota di utili netti verificatisi fino alla data suddetta che è attribuibile allo stesso fondo di riserva.

Il fondo di garanzia del Credito fondiario di detta Cassa passa a far parte del fondo di garanzia dell'Istituto come quota di contributo della Cassa di risparmio della città di Verona nel fondo medesimo.

Art. 4.

Per quanto concerne i mutui fatti dal Credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona, essi saranno considerati come mutui fatti direttamente dall'Istituto di credito fondiario delle Venezie, per modo che nella facoltà a questo concessa e nei limiti prefissi dall'art. 10 del decreto legge-luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, di creare ed emettere proprie cartelle fondiarie, il predetto Istituto dovrà computare le cartelle del credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione.

Nei rapporti dei portatori delle cartelle fondiarie, il fondo di garanzia già esistente presso il credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona sarà rappresentato dalla corrispondente quota di contribuzione al nuovo Istituto.

Art. 5.

Per la predetta fusione rimangono immutati i diritti e i doveri dei mutuatari e questi non saranno colpiti da alcun aggravio.

Tutti gli atti, stipulazioni e operazioni di trapasso che si rendessero necessari per effetto della fusione predetta, saranno fatti in carta semplice, gravati da una sola tassa fissa di L. 2, che resterà a carico dell'Istituto cessante e del nuovo Istituto.

Le ipoteche iscritte a favore del credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona si intendono trasferite a favore del nuovo Istituto del credito fondiario delle Venezie, e i conservatori delle ipoteche effettueranno di ufficio le annotazioni di trasferimento a favore del nuovo Istituto, a richiesta dell'Ente medesimo.

Art. 6.

L'Istituto di credito fondiario delle Venezie è sottoposto alla vigilanza del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il quale la eserciterà nei modi indicati dal regolamento approvato con Regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.

Il contributo annuo del predetto Istituto per le spese di vigilanza è fissato nella somma di L. 3000.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — FERRARIS — SCHANZER — NAVA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

L'anno 1919, il giorno tredici luglio, in Roma, presso il Ministero d'industria, commercio e lavoro, in una sala del Gabinetto di Sua Eccellenza il ministro,

sono intervenuti:

S. E. il cav. di gr. cr. prof. avv. Carlo Schanzer, ministro del tesoro;

S. E il comm. Dante Ferraris, ministro dell'industria, commercio e lavoro;

S. E. l'ing. Cesare Nava, ministro per le terre liberate;

ed i signori:

Dott. Vittorio Pincherli,
in rappresentanza della Cassa di risparmio di Verona;

On. cav. di gr. cr. conte ing. Giacomo Miari,
in rappresentanza della Cassa di risparmio di Padova;

Avv. cav. prof. Angelo Pancino,
in rappresentanza della Cassa di risparmio di Venezia;

Comm. Luigi Fabris,
in rappresentanza della Cassa di risparmio di Udine;

Avv. Gino Caccianiga,
in rappresentanza della Cassa di risparmio di Treviso;

Comm. avv. Max Ravà,
in rappresentanza dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

alla presenza dei signori:

S. E. il prof. Luigi Luzzatti, ministro di Stato;

S. E. l'avv. prof. Piëtro Bertolini, ministro di Stato;

S. E. l'avv. prof. Luigi Rossi, ministro delle colonie;

S. E. l'avv. Bartolomeo Ruini, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

On. dott. Giovanni Raineri, deputato al Parlamento,
in qualità di testimoni;

e del signor cav. avv. Giuseppe Sorge, segretario nel Ministero per

l'industria, il commercio e il lavoro, in qualità di segretario incaricato della relazione della presente Convenzione.

Tra S. E. il ministro del tesoro, S. E. il ministro dell'industria, commercio e lavoro, S. E. il ministro per le terre liberate e i detti signori rappresentanti degli Istituti di credito sopra menzionati, si conviene quanto appresso:

Art. 1.

È fondato l'Ente speciale tra le Casse di risparmio venete di cui all'art. 10 del decreto-legge Luogotenziale 27 marzo 1919, n. 426, avente per iscopo:

a) l'esercizio del credito fondiario nella regione Veneta a norma delle leggi e regolamenti in vigore;

b) la concessione dei mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprietà immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra, secondo le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426;

L'Ente predetto prende il nome di Istituto di credito fondiario delle Venezie ed ha sede presso la Cassa di risparmio della città di Verona.

Art. 2.

A formare il fondo di garanzia dell'Istituto sono conferite le seguenti contribuzioni:

Cassa di risparmio della città di Verona	L. 3.500.000
» » » Padova	» 500.000
» » » Venezia	» 500.000
» » » Udine	» 300.000
» » della Marca Trevigiana	» 200.000
Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie	» 5.000.000

I versamenti dei contributi al fondo di garanzia dovranno esser fatti con unica soluzione.

Art. 3.

L'Istituto subentra al Credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona, autorizzato con R. decreto 15 aprile 1900, n. 115, di cui assume ogni attività e passività, fatta eccezione per il fondo di riserva, il quale resta avocato alla Cassa di risparmio di Verona, e della quota di utili netti verificatisi fino al 31 maggio 1919, attribuibili allo stesso fondo di riserva. Il fondo di garanzia del Credito fondiario di detta Cassa passa a far parte del fondo di garanzia dell'Istituto e viene computato agli effetti del conferimento di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

L'Istituto è retto da uno statuto composto di numero ventitre articoli e una disposizione transitoria, che forma parte integrante della presente convenzione, controfirmato da S. E. il prof. avv. Carlo Schanzer, da S. E. Dante Ferraris, da S. E. l'ing. Cesare Nava, dai signori rappresentanti degli Istituti sopra nominati, nonchè dai testimoni e dal segretario.

Art. 5.

A comporre il primo Consiglio di amministrazione vengono eletti i signori:

dott. Vittorio Pincherli,
avv. Teobaldo Brenzoni,
Giulio Barbarani,
notaio Francesco De Besi,
per la Cassa di risparmio della città di Verona;
cav. ing. Francesco Brunelli-Bonetti,
avv. Giovanni Stoppato,
per la Cassa di risparmio di Padova;
cav. avv. prof. Angelo Pancino,
ing. cav. Giacomo Bisacco-Palazzi,
per la Cassa di risparmio di Venezia;
comm. dott. Luigi Fabris,
per la Cassa di risparmio di Udine;
avv. Gino Caccianiga,
per la Cassa di risparmio della Marca Trivigiana in Treviso;
cav. di gr. cr. on. conte ing. Giacomo Miari,
avv. comm. Max Ravà,
avv. Pietro Salaris,
per l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Art. 6.

La prima rinnovazione del Consiglio, a norma dell'art. 10 dello statuto, sarà effettuata subito dopo l'approvazione del bilancio del primo esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 1920.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato ad introdurre nello statuto, con l'approvazione dei ministri competenti, quelle modificazioni che fossero eventualmente richieste dal Consiglio di Stato.

Art. 8.

La presente Convenzione sarà approvata con R. Decreto, su proposta del ministro dell'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

Con tale decreto saranno anche date le norme per la fusione del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona con il nuovo Istituto di credito fondiario delle Venezie.

L'adesione degli Istituti partecipanti è subordinata all'approvazione suddetta ed alla conseguente erezione dell'Istituto in Ente morale mediante il R. decreto stesso.

La presente Convenzione e lo statuto che ne forma parte integrante dopo lettura datane, sono stati approvati da tutti gli intervenuti, che qui appresso si sottoscrivono, insieme con i testimoni e col segretario.

Carlo Schanzer, ministro del tesoro.
Dante Ferraris, ministro industria, commercio e lavoro.
Cesare Nava, ministro per le terre liberate.
Dott. *Vittorio Pincherli.*
Ing. *Giacomo Miari.*
Avv. *Angelo Pancino.*
Dott. *Luigi Fabris.*
Avv. *Gino Caccianiga.*
Avv. *Max Ravà.*
Luigi Luzzatti, teste.
Bertolini, id.
Luigi Rossi, id.
Bartolomeo Ruini, id.
Giovanni Raineri, id.
Giuseppe Sorge, segretario.

STATUTO

dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

TITOLO I.

Costituzione — Scopo — Fondo di garanzia — Utili.

Art. 1.

Fra le Casse di risparmio di Verona, Padova, Venezia, Udine, Treviso e l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie è costituito un ente col titolo: « Istituto del credito fondiario delle Venezie ».

Art. 2.

L'Istituto ha sede presso la Cassa di risparmio della città di Verona.

Art. 3.

L'Istituto ha per iscopo:

a) l'esercizio del Credito fondiario a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore:

b) la concessione dei mutui ipotecari diretti ad anticipare i mezzi occorrenti per restaurare la proprietà immobiliare nelle regioni danneggiate dalla guerra, secondo le disposizioni del decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

I mutui di cui alla lettera *b*) possono essere fatti in contanti, con le norme di cui agli articoli 21 e 25 del decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242.

Art. 4.

L'Istituto subentra all'Istituto di Credito fondiario della Cassa di risparmio della città di Verona autorizzato con R. decreto 15 aprile

1909, n. 115, di cui assume ogni attività o passività, fatta eccezione per ciò che concerne il fondo di riserva e la quota di utili verificatisi al 31 maggio 1919, attribuibile al predetto fondo, che restano avocati alla Cassa di risparmio di Verona.

Per la fusione del Credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona si seguiranno le norme contenute nel R. decreto, che erige in Ente morale il nuovo Istituto di Credito fondiario.

Art. 5.

L'Istituto avrà la durata di anni cinquanta. Qualora l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, alla scadenza stabilita nel proprio statuto, non sia prorogato, il suo contributo al fondo di garanzia sarà assunto dalle Casse di risparmio partecipanti, con le modalità che saranno stabilite.

Art. 6.

Il fondo di garanzia dell'Istituto è stabilito nella misura di dieci milioni di lire, ed è costituito dai seguenti contributi:

dalla Cassa di risparmio della città di Verona L. 3.500.000;
dalla Cassa di risparmio di Padova L. 500.000;
dalla Cassa di risparmio di Venezia L. 500.000;
dalla Cassa di risparmio di Udine L. 300.000;
dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana L. 200.000;
dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie L. 5.000.000.

Art. 7.

Il fondo di garanzia deve essere investito per metà in mutui ipotecari in numerario; l'altra metà può essere impiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie di altri Istituti, nonchè in cartelle dell'Istituto per non oltre il decimo del fondo stesso.

Art. 8.

L'Istituto è autorizzato ad operare, oltre che nella circoscrizione nella quale funziona il Credito fondiario della Cassa di risparmio di Verona, anche nei territori, nei quali eserciterà le sue funzioni l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Art. 9.

L'utile di gestione verrà assegnato:

a) per un decimo alla costituzione e all'incremento di un fondo di riserva, ad ulteriore garanzia dell'esercizio;

b) per il rimanente a favore degli Istituti partecipanti, in proporzione della quota da essi rispettivamente assegnata al fondo di garanzia e in misura non superiore al 5 0[0. La parte residuale degli utili netti andrà ad incremento del fondo di riserva.

Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dello Stato oppure in cartelle fondiarie di altri Istituti.

Le assegnazioni delle quote di utili annuali al fondo di riserva cesseranno, quando il fondo stesso abbia raggiunto un ammontare corrispondente alla metà del fondo di garanzia. In tal caso la metà degli utili netti di ciascun esercizio sarà devoluta alla costituzione di un fondo speciale di previdenza per le perdite eventuali dell'esercizio.

L'altra metà sarà a disposizione degli enti partecipanti, per esser ripartita tra loro in proporzione delle quote conferite.

TITOLO II.

Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di dodici membri e di un presidente.

I membri del Consiglio sono nominati: quattro dalla Cassa di risparmio di Verona, tre dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, due dalla Cassa di risparmio di Padova, due dalla Cassa di risparmio di Venezia, uno dalla Cassa di risparmio di Udine, ed uno dalla Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.

Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e due vice presidenti.

I consiglieri sono nominati per un triennio; la rinnovazione si fa parzialmente ogni anno, in ragione di cinque per il primo anno e di quattro per il secondo e terzo anno, e così successivamente. In ciascuno dei due primi anni saranno estratti a sorte i consiglieri che scadranno dalla carica; in seguito si procederà per ordine di anzianità.

I consiglieri scaduti possono essere rieletti.

Alla sostituzione dei consiglieri scaduti o rinunciandi o defunti, provvede l'Istituto dal quale i consiglieri stessi erano stati eletti.

I consiglieri uscenti per sorteggio, anzianità o dimissioni, devono rimanere in carica fino a che siano stati nominati e immessi in ufficio i rispettivi successori.

Art. 11.

Le funzioni del Consiglio sono gratuite, però a ciascuno dei componenti lo stesso compete per l'intervento ad ogni seduta ordinaria o straordinaria, ovvero per ogni giornata di assenza dal Comune di rispettiva residenza per ragioni di ufficio, una indennità di lire venticinque, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di permanenza.

Art. 12.

Il presidente o chi ne fa le veci convoca le adunanze del Consiglio il quale terrà seduta almeno una volta al mese presso la sede dell'Istituto.

Art. 13.

Il presidente o chi ne fa le veci convoca anche adunanze straordinarie del Consiglio di sua iniziativa, ovvero a richiesta scritta di quattro amministratori o di due degli Enti partecipanti.

Art. 14.

Il presidente dirige le sedute.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre l'intervento di almeno sette membri compreso il presidente o chi per esso.

Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta del Consiglio può, a mezzo di delega, farsi sostituire da altro rappresentante dell'Istituto al quale egli appartiene.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente dell'adunanza.

Art. 15.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in sua assenza ai vice presidenti in ordine di anzianità. Tale anzianità si determina dal numero dei voti ottenuti nella nomina; in caso di parità di voti, è determinata dall'età.

Gli atti che impegnano l'Istituto devono portare la firma del presidente dell'Istituto ed in assenza o mancanza di questi quella di uno dei due vice presidenti, sempre secondo l'ordine di anzianità.

In determinati casi, e specie in casi di urgenza il presidente, o chi ne fa le veci, potrà delegare la firma ad uno dei consiglieri di amministrazione. Il Consiglio può demandare ad alcuni dei suoi membri l'esercizio di determinate funzioni e poteri.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione dell'Istituto.

Più specialmente esso delibera:

a) la concessione di mutui, le iscrizioni, riduzioni cancellazioni di ipoteche, la rinuncia ad ipoteche legali, le azioni giudiziarie, le cessioni, i trasferimenti, le transazioni ed in genere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali relativi alla amministrazione e funzionamento dell'Istituto;

b) l'impiego dei capitali disponibili tanto del fondo di garanzia, quanto del fondo di riserva;

c) la determinazione delle provvigioni e dei diritti di commissione sui mutui;

d) la determinazione dei tipi di cartelle da emettersi, nonchè le modalità di emissione;

e) la adozione di quei provvedimenti che esso crederà opportuni per il miglior collocamento delle cartelle che saranno emesse dall'Istituto;

f) la formazione ed applicazione dei regolamenti interni, le eventuali nomine o revoche di impiegati, legali e periti;

g) l'approvazione dei bilanci annuali.

TITOLO III.

Direttore generale.

Art. 17.

Le funzioni di direttore generale dell'Istituto saranno affidate al direttore generale della Cassa di risparmio della città di Verona.

Art. 18.

Il direttore generale dirige e tratta tutti gli affari dell'Istituto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, propone le eventuali nomine e revoche di impiegati, legali e periti dell'Istituto, assiste con voto consultivo alle adunanze del Consiglio stesso, e provvede in generale a tutto quanto non rientri nelle attribuzioni del Consiglio di amministrazione o del presidente.

TITOLO IV.

Direzioni compartimentali.

Art. 19.

Le Casse di risparmio di Padova, Venezia, Udine e Treviso, a mezzo dei rispettivi Consigli di amministrazione funzionano con le norme degli statuti presso ciascuna di esse in vigore, come Direzioni compartimentali dell'Istituto. Per le provincie di Vicenza e di Belluno, funzioneranno come Direzioni compartimentali le filiali della Cassa di risparmio di Verona.

Esse hanno l'ufficio di agevolare la raccolta delle domande e la istruzione e trattazione dei mutui, facilitando la presentazione dei documenti e fornendo le informazioni e le notizie ed ogni altro elemento di cui fossero richieste.

Inoltre provvedono alla stipulazione dei mutui giusta le istruzioni e le autorizzazioni che saranno fornite dalla sede centrale, nonchè all'incasso delle semestralità e degli altri versamenti da farsi all'Istituto, al pagamento delle cedole e al rimborso delle cartelle estratte ed in genere a tutte le operazioni che vengono effettuate dall'Istituto sempre in seguito alle norme che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione determina secondo le necessità e nei limiti che saranno fissati dal regolamento, la somma al di sopra della quale determinate operazioni non possono aver corso senza l'approvazione del Consiglio stesso.

TITOLO V.

Personale - Disposizioni generali.

Art. 20.

Per il disbrigo di tutti gli affari, operazioni e pratiche di ufficio, l'Istituto, tanto per la sede centrale quanto per le direzioni compartimentali, si varrà dell'opera degli impiegati, dei legali e dei periti dipendenti dalle Casse di risparmio partecipanti.

Prima della chiusura di ogni esercizio il Consiglio determinerà la quota che, a rimborso delle spese di personale e generali, dovrà essere accreditata a ciascuna delle Casse partecipanti.

Art. 21.

L'esercizio dell'Istituto si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci e rendiconti annuali accompagnati da opportune note illustrative e statistiche, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 22.

Un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione disciplinerà il particolare ordinamento dell'Istituto e le norme da seguire nelle operazioni.

Art. 23.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, l'Istituto osserverà le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Disposizione transitoria.

Il primo esercizio dell'Istituto si chiuderà col 31 dicembre 1920.

Carlo Schanzer, ministro del tesoro.
Dante Ferraris, ministro industria, commercio e lavoro.
Cesare Nava, ministro per le terre liberate.
Dott. *Vittorio Pincherli*.
Ing. *Giacomo Miari*.
Avv. *Angelo Pancino*.
Dott. *Luigi Fabris*.
Avv. *Gino Coccianiga*.
Avv. *Max Rarà*.
Luigi Luzzatti, teste.
F. Bertolini, id.
Luigi Rossi, id.
Bartolomeo Ruini, id.
Giovanni Raineri, id.
Giuseppe Sorge, segretario.

Il numero 2444 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici di concerto con i ministri del tesoro, delle finanze e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le opere di ampliamento del porto di Bari previste nel progetto di massima 29 gennaio 1919 a firma del grand'ufficiale ing. Ignazio Inglese e del comm. ing. Domenico Lo Gatto, ritenuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 maggio 1919, sono dichiarate di pubblica utilità.

Art. 2.

È approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata addì 25 novembre 1919 fra il ministro dei lavori pubblici, il ministro del tesoro rappresentato da S. E. il sottosegretario di Stato avv. Bortolo Belotti fu Cesare e il ministro dei trasporti marittimi e ferroviari rappresentato da S. E. il sottosegretario di Stato ing. Sanjust di Teulada Edmondo, in rappresentanza dello Stato, il comune di Bari rappresentato dal comm. dott. Giuseppe Bottalico fu Gaetano sindaco della città di Bari e la Società italiana unione industriale italo-francese rappresentata dai signori consiglieri grand'ufficiale ing. Giov. Battista Pirelli fu Santino ed il gr. uff. Giuseppe Orlando fu Luigi, relativa:

a) alla concessione al comune di Bari della costruzione delle nuove opere di sistemazione e d'ampliamento del porto di Bari previste nel suindicato progetto di massima 29 gennaio 1919, con facoltà da parte di esso Comune di subconcedere tale costruzione ad una Società italiana che sarà all'uopo costituita e per la quale interviene e si obbliga la Società «Unione industriale italo-francese»;

b) alla concessione al comune di Bari per tutto il tempo della costruzione delle opere portuali concesse conformemente alla precedente lettera *a)* di tutte le aree portuali attualmente libere, nonchè l'uso gratuito di una parte sufficiente del piano inclinato nei limiti segnati dalla detta convenzione;

c) alla concessione alla predetta Società dell'esercizio e della costruzione delle condutture per la distribuzione di acqua, gas, luce ed energia elettrica; la costruzione e l'esercizio degli impianti di carico e scarico e di depositi di merci, nonchè le aree per la costruzione ed esercizio di depositi per liquidi infiammabili, per sylos, per frigoriferi e quella da destinare per un punto franco come sono

stati già rappresentati in linea di massima nel sopraindicato progetto 29 gennaio 1919; dello sfruttamento per il concessionario ed industrie marittime dello specchio d'acqua dell'intera insenatura fra il Molo di Pizzoli e la Punta di San Cataldo; ed infine la prelazione per la costruzione di un grande bacino di carenaggio.

Art. 3.

Il comune di Bari è autorizzato ad imporre e riscuotere:

a) una tassa portuale non superiore a lira una per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto.

b) una tassa supplementare di ancoraggio non superiore a centesimi cinquanta per tonnellata di stazza netta sui piroscafi, che approdano nel porto.

Tali tasse saranno accertate e riscosse a cura dell'Amministrazione della dogana col procedimento in vigore per l'accertamento e la riscossione del diritto di statistica e saranno versate al Comune, il quale dovrà sostenere le spese di riscossione.

Art. 4.

Alle espropriazioni occorrenti per la esecuzione delle opere di cui all'art. 1°, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 9892, sul risanamento della città di Napoli.

Le operazioni relative alle dette espropriazioni che si effettueranno gradualmente, a seconda del bisogno, saranno eseguite direttamente dal concessionario della costruzione che potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza delle zone degli immobili da occupare approvato dal ministro dei lavori pubblici; questi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria dovrà depositarsi per indennità di espropriazioni e per altri eventuali risarcimenti che ai terzi possono competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra, equivale alla perizia di cui all'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ogni variazione o rettifica delle espropriazioni, che si manifestasse necessaria all'atto dell'esecuzione delle opere, sarà approvata con lo stesso procedimento. Si applicheranno per tutto il resto le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà stanziata, a partire dall'esercizio finanziario 1921-922, la somma necessaria per corrispondere al concessionario della costruzione delle opere suddette le annualità stabilite negli articoli 3 e 5 della Convenzione approvata con l'art. 2 del presente decreto, entro il limite massimo di L. 4 939 000.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2261 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai personali del R. esercito italiano costituenti il R. corpo di spedizione nel Mediterraneo orientale sono dovute le indennità stabilite dal Nostro decreto 23 maggio 1915, n. 677, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto stesso e nelle norme ad esse annesso, nonchè di quelle degli altri decreti successivamente emanati circa le indennità di guerra spettanti alle truppe in campagna in Europa, dal giorno dell'imbarco per il Mediterraneo orientale fino al giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio.

Però, a decorrere dal 1° novembre 1919, in luogo del soprassoldo giornaliero di guerra, di cui al citato decreto 23 maggio 1915, ai personali predetti verrà corrisposta un'indennità speciale giornaliera di L. 25 agli ufficiali generali, di L. 20 ai colonnelli, di L. 16 ai tenenti colonnelli e maggiori, di L. 14 ai capitani, di L. 10 agli ufficiali subalterni, di L. 4 ai marescialli, di L. 3 ai sergenti maggiori, di L. 2 ai sergenti, di L. 1 ai caporali maggiori o caporali, di L. 0,90 ai soldati.

Agli ufficiali del corpo di spedizione è inoltre dovuta un'indennità di equipaggiamento di L. 800 per gli ufficiali generali, di L. 700 per gli ufficiali superiori, di L. 400 per gli ufficiali inferiori.

Art. 2.

Ai personali predetti, quando si trovano comandati in servizio isolato, a datare dal 1° novembre 1919, è dovuta la seguente indennità giornaliera con la quale non è cumulabile alcuna altra indennità: L. 100 agli ufficiali generali, L. 80 agli ufficiali superiori, L. 65 ai capitani, L. 50 agli ufficiali subalterni, L. 20 ai marescialli, L. 15 ai sergenti maggiori e sergenti, L. 12 ai caporali maggiori e caporali, L. 10 ai soldati.

Art. 3.

All'ufficiale generale comandante del corpo di spedizione è dovuta, in aggiunta alle indennità di cui al precedente art. 1, dal giorno dell'imbarco per il Mediterraneo orientale fino al giorno dello sbarco in Italia per rimpatrio, un'indennità giornaliera di L. 25 per spese di rappresentanza.

È soppresso il piè di lista per la mensa del comandante stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2301 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1552;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini stabiliti dall'art. 4 del R. decreto suddetto sono prorogati di tre mesi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL GUARDASIGILLI

SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 10 del Regio decreto-legge 2 settembre 1919 che approva la costituzione di un Istituto di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani;

Di concerto col ministro del tesoro;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento, compilato dal Consiglio centrale dell'Istituto nazionale suddetto, che fissa le norme per il funzionamento dell'Istituto stesso.

Roma, 24 dicembre 1919.

Il ministro guardasigilli: MORTARA.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

REGOLAMENTO

dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani

Art. 1.

Il Consiglio centrale dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani ha la sua sede in Roma, nel Palazzo di Giustizia, in locali assegnatigli dalla Commissione di manutenzione e conservazione del palazzo medesimo, fino a che l'Istituto non possegga una sede propria.

I Consigli distrettuali hanno sede presso gli uffici delle rispettive Corti di appello.

Art. 2.

I magistrati italiani, a' termini dell'art. 2 dello statuto fanno parte dell'Istituto nella qualità di membri ordinari. Essi possono anche farne parte in qualità di membri permanenti e benemeriti; e tutti hanno facoltà di richiedere l'opera di assistenza o l'intervento degli organi dirigenti dell'Istituto ogni volta che lo ritengano utile od opportuno per il conseguimento dei fini della istituzione e a tutela di un interesse proprio o di quello di altri magistrati e rispettive famiglie.

Art. 3.

La qualità di membro ordinario, con gli obblighi ed i vantaggi ad essi inerenti, dura finchè dura l'attività del servizio del magistrato. Essa si conserva in caso di collocamento in disponibilità o in aspettativa, ovvero di messa a disposizione o di applicazione presso Ministeri o destinazione temporanea ad altri uffici amministrativi.

Art. 4.

Ferme le modalità circa lo stato di servizio o l'obbligo del contributo come negli articoli 3 e 15 del presente regolamento, ogni membro dell'Istituto che versi a favore di questo in contanti o in rendita del Debito pubblico un capitale non inferiore a L. 200 destinato in aumento del patrimonio intangibile, è inscritto fra i membri permanenti. Egli acquista all'atto del versamento, per sè e per la famiglia, il diritto alla eventuale assistenza spettante ai membri ordinari senza uopo del decorso di tempo di cui all'art. 7 dello statuto; e può inoltre fruire dei particolari vantaggi ed assegni riserbati ai membri permanenti a' termini dell'art. 25 del presente regolamento, conservando la qualità di membro dell'Istituto anche quando non sia più in attività di servizio.

Art. 5.

Le persone singole, gli Enti e sodalizi che con opere speciali o con Fondazioni od elargizioni cospicue abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza verso l'Istituto, con deliberazione del Consiglio centrale possono venir dichiarati benemeriti dell'Istituto.

Tale qualità ha carattere perpetuo; importa per chi eserciti od abbia esercitato funzioni giudiziarie, oltre l'acquisto dei vantaggi inerenti alla qualità di membro permanente, anche il diritto di esser eletto a far parte del Consiglio centrale, a' sensi degli articoli 8, cap. 2°, dello statuto e 6 del presente regolamento. Essa è attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome dei benemeriti in apposito albo.

Art. 6.

In occasione della convocazione da tenersi ogni anno entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di previsione, a termini dell'art. 18 del presente regolamento, il Consiglio centrale, con votazione segreta cui partecipano soltanto i membri di diritto e per la cui validità è richiesta la maggioranza di due terzi dei loro voti, elegge:

1° i componenti del Consiglio centrale fra gli iscritti nell'albo dei benemeriti, di cui all'articolo precedente, residenti in Roma; tenendo presente che di regola uno di essi deve essere rappresentante di Enti o sodalizi regolarmente costituiti e funzionanti; però la mancanza di questi componenti non toglie validità alla costituzione del Consiglio centrale; in difetto di membri benemeriti potranno essere nominati come supplenti membri permanenti dell'Istituto, che risiedano in Roma;

2° il segretario e l'economo dell'Istituto, fra i magistrati residenti in Roma, in attività di servizio o a riposo, di cui uno almeno avente grado di giudice.

Gli eletti suddetti entrano in carica al principio dell'anno successivo; hanno voto deliberativo al pari degli altri membri di diritto del Consiglio centrale e possono essere rieletti di anno in anno. Verificandosi nel corso dell'anno una vacanza fra questi membri eletti, il Consiglio centrale provvede alla sostituzione.

Art. 7.

Il Consiglio centrale, costituito come nell'articolo precedente delibera, per iniziativa propria o dei Consigli distrettuali, ovvero sopra istanze degli interessati, sull'uso dei mezzi più opportuni per il miglior funzionamento dell'Istituto, per la tutela dei suoi interessi, per il raggiungimento delle sue finalità materiali e morali e per una eventuale maggiore estensione o trasformazione della sua azione e dei suoi compiti a pro' dei magistrati, delle loro famiglie e dell'ordine, secondo le circostanze e in relazione alle disponibilità finanziarie, promovendo anche convegni fra i magistrati e votazione *ad referendum*, al fine di trattare i problemi della assistenza e di rafforzare i vincoli di solidarietà.

Amministra il patrimonio dell'Istituto, provvede all'impiego dei suoi fondi e determina la parte che deve essere capitalizzata per formare il patrimonio intangibile, tratta e conclude eventuali prestiti a favore dell'Istituto, in aumento delle sue disponibilità finanziarie, o fornendo le garanzie per la estinzione; prende le deliberazioni relative all'acquisto dei beni ed alla accettazione di lasciti e donazioni:

Delibera sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale, presentati dal presidente, osservate le modalità prescritte negli articoli 18, 19 e 20;

Esplica la sua azione di assistenza, mutualità e previdenza mediante le concessioni da esso deliberate, in conformità degli articoli 22, 23, 25 e 26 del presente regolamento, di:

a) borse di studio e rette di convitto o ricovero pei figli minori di magistrati;

b) sussidi e sovvenzioni straordinarie;

c) assegni continuativi;

d) prestiti sull'onore;

e) assegnazioni di premi di studio in seguito a concorsi da bandirsi fra magistrati;

e mediante tutte le altre forme di assistenza personale o morale richieste dalla peculiarità dei casi e dalle disponibilità finanziarie;

Indirizza, coordina, controlla ed, ove occorra, integra l'azione dei Consigli distrettuali;

Decide inappellabilmente sui reclami contro le proprie decisioni in via di revisione e contro quelle dei Consigli distrettuali, in gradi di appello;

Propone all'approvazione del ministro della giustizia le eventuali modificazioni al presente regolamento, inteso il parere dei Consigli distrettuali.

Art. 8.

Il Consiglio centrale si aduna in via ordinaria, almeno una volta ogni trimestre e in via straordinaria, quando occorra, per invito del presidente. L'avviso di convocazione indica gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai membri del Consiglio di regola almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Salvo i casi espressamente eccettuati, per la validità delle adunanze e delle deliberazioni basta la presenza della metà dei componenti del Consiglio e la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. I membri eletti a forma dell'art. 6 del presente regolamento non possono farsi rappresentare nelle adunanze da altri, salvo espressa autorizzazione contraria; mancando senza giustificato motivo a tre consecutive adunanze, si intendono dimissionari.

Art. 9.

Il primo presidente della Corte di cassazione di Roma è il presidente di diritto dell'Istituto. In caso di sua mancanza od impedimento ne esercita le funzioni il presidente di sezione anziano della stessa Corte, membro del Consiglio centrale.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituto a tutti gli effetti di legge e in tutti i rapporti coi terzi, fatta eccezione per quelli di spettanza dell'economo; ai sensi dell'art. 11; provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio centrale;

può prendere sotto la propria responsabilità i provvedimenti di urgenza necessari nell'interesse dell'Istituto e conformi ai suoi fini, salvo riferirne, per la ratifica, al Consiglio centrale nella sua prima adunanza, e salvo, pei provvedimenti d'ordine economico o finanziario e pei prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo « spese di amministrazione ed eventuali », informarne previamente il segretario e l'economo e sentirne l'avviso.

Art. 10.

Il segretario coadiuva il presidente nella amministrazione dell'Istituto; redige i verbali delle sedute del Consiglio centrale, e, salvo disposizione diversa del presidente, riferisce al Consiglio stesso sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso e ne estende le relative deliberazioni; cura la tenuta degli albi dei membri benemeriti e permanenti, del protocollo per la registrazione della corrispondenza, degli atti e dei registri nominativi delle borse di studio e rette di convitto o ricovero, degli assegni, dei sussidi, dei prestiti e di ogni altra forma di assistenza concessa o da concedersi, nonchè di tutti gli affari definiti o in corso che non siano di spettanza dell'economo; provvede alla pubblicazione delle deliberazioni e in ispecie del bilancio di previsione e del rendiconto annuale, approvati dal Consiglio centrale, nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, e su stampati appositi o in periodici giudiziari, integralmente o in sunto, quando il Consiglio centrale ne ravvisi l'opportunità.

Art. 11.

L'economo cura la tenuta al corrente dell'inventario dei beni mobili ed immobili di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio dell'Istituto, alle sue entrate ed alle sue uscite, allo stato dei diritti, crediti e debiti coi titoli relativi, il tutto da compilarsi secondo le norme del regolamento di contabilità delle Opere pie approvato con R. decreto 5 febbraio 1891, n. 99, art. 21 e seguenti.

provvede alla regolare gestione, al versamento e alla erogazione dei fondi disponibili, in conformità del bilancio, delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni, rappresentando l'Istituto in tutti i rapporti di ordine finanziario colla Banca d'Italia e cogli altri enti, e firmando ogni mandato di pagamento ed atto equivalente previo il visto del presidente;

prepara d'accordo col presidente e col segretario il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio centrale ai termini degli articoli 18 e 20 del presente regolamento;

esige le oblazioni eventuali volontarie di Enti e di privati comprese quelle indicate nell'art. 4 del presente regolamento, e ne cura secondo i casi, o il versamento alla Banca d'Italia, sede di Roma, nel conto corrente aperto a favore dell'Istituto, o il rinvestimento in titoli;

riscuote i mandati di anticipazione e provvede ai pagamenti per le spese di amministrazione ed eventuali, comprese quelle per le erogazioni disposte dal presidente in via di urgenza ai termini dell'art. 10 del presente regolamento, rendendo conto al Consiglio centrale di tutte le somme riscosse ed erogate;

vigila sulle riscossioni e sul versamento delle ritenute sugli stipendi e di qualsiasi altro contributo e credito a favore dell'Istituto; e in caso di debiti contratti da questo, garentiti dalle ritenute suddette e a scadenze rateali, cura affinchè non oltre l'ottavo giorno dal versamento delle ritenute l'ammontare delle rate dovute venga rimesso al mutuante.

Art. 12.

Il Consiglio centrale può anche nominare:

a) un vicesegretario-economo, scegliendolo fra i magistrati residenti in Roma, aventi grado di giudice, il quale in caso di temporanea assenza od impedimento del segretario o dell'economo ne tenga le veci, ovvero, se la necessità lo richiede, coadiuvi in via ordinaria costoro nelle loro attribuzioni;

b) uno o più impiegati scelti di preferenza tra i funzionari della cancelleria della Corte di cassazione di Roma, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilità.

Questi uffici potranno essere retribuiti in misura annualmente stabilita dal Consiglio centrale; e la relativa spesa dovrà prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione ed eventuali.

Art. 13.

Le somme provenienti dai capitali indicati dall'art. 4 nn. 1° e 2° dello statuto, dai versamenti di cui all'art. 4 del presente regolamento, da eventuali prestiti, come ogni altra somma specificatamente destinata a costituire il patrimonio intangibile dell'Istituto nonchè le somme costituenti il fondo di riserva e quelli per sussidi ed assegni impegnati e non pagati, devono di regola essere investite in titoli di rendita emessi o garentiti dallo Stato.

È però in facoltà del Consiglio centrale di autorizzare la vendita dei titoli costituenti i fondi di riserva e dei sussidi ed assegni impegnati e non pagati, al fine di provvedere i mezzi occorrenti a' pagamenti, ovvero per altri motivi di necessità riconosciuti dal Consiglio stesso.

Pei titoli e per le altre somme costituenti il patrimonio intangibile il Consiglio centrale può deliberare il reimpiego o rinvestimento in altra forma che in titoli di Stato, purchè ne sia riconosciuta la utilità e sicurezza manifesta, e purchè la relativa deliberazione ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consigl. distrettuali e dei due terzi dei voti dei componenti il Consiglio centrale.

Art. 14.

La custodia dei valori dell'Istituto è di regola affidata alla Banca d'Italia, sede di Roma, presso la quale debbono esser versate tutte le entrate, in conto corrente, determinandosi nell'atto del conferimento la misura dell'interesse da corrispondersi sulle giacenze di

cassa, e salvo sempre le particolari norme con cui il Consiglio centrale credesse disciplinare il servizio di riscossione o tesoreria.

Art. 15.

L'obbligo del contributo di cui all'art. 6 dello statuto decorre dal mese in cui è avvenuta la nomina a funzioni giudiziarie fornite di stipendio; resta sospeso in caso di sospensione dallo stipendio stesso finchè questa dura, e cessa alla data della cessazione dello stato di servizio attivo.

Art. 16.

La proroga eventuale dell'obbligo del contributo da deliberarsi alla scadenza del termine di quindici anni indicato dall'art. 6 dello statuto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consigli distrettuali e dei due terzi dei voti dei componenti del Consiglio centrale; e quindi deve essere approvata dal ministro della giustizia.

Art. 17.

Gli uffici giudiziari incaricati di rilasciare le note nominative degli stipendi dei magistrati dovranno rilasciare le note medesime al netto della ritenuta straordinaria di una lira stabilita dall'art. 6 dello statuto.

Gli uffici stessi dovranno inoltre compilare a parte e trasmettere alla Delegazione del tesoro altra nota nominativa complessiva con l'indicazione del nome di ciascun funzionario e della somma trattenuta. L'ammontare di queste note, con l'ordine di commutabilità, dovrà esser mensilmente rimesso a cura della Delegazione e a mezzo di vaglia del tesoro sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma, all'economo dell'Istituto, colla indicazione « ritenute degli stipendi dei magistrati a favore dell'Istituto di previdenza e mutualità » e tenendo apposita contabilità.

Dell'importo di tali vaglia l'economo stesso curerà la riscossione ed il versamento sul conto corrente aperto all'Istituto presso la Banca d'Italia.

Art. 18.

L'anno finanziario dell'Istituto incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Entro il mese di novembre di ogni anno il presidente presenterà alla approvazione del Consiglio centrale il bilancio di previsione dell'anno finanziario susseguente, comprendendovi tutte le entrate scadenti nell'esercizio medesimo e in ispecie:

1° l'importo complessivo dei contributi obbligatori di cui all'art. 6 dello statuto;

2° le somme che eventualmente occorrerà di prelevare dal fondo speciale costituito dai valori rappresentanti le somme accantonate per sussidi ed assegni ripartibili in vari anni, per far fronte alle spese relative scadenti nell'esercizio cui al bilancio si riferisce.

Il bilancio stesso porterà fra le uscite:

1° le somme destinate alla estinzione di eventuali prestiti ed imposte;

2° i corrispondenti capitoli nei quali dovranno inscriversi le somme residuali delle entrate e per provvedere alle spese da deliberarsi nell'esercizio del bilancio e da pagarsi in questo o negli anni successivi, ripartendole nella misura e secondo gli scopi seguenti:

a) un decimo al fondo « Spese di amministrazione ed eventuali » a disposizione del presidente a sensi dell'art. 9 del presente regolamento;

b) un decimo al fondo di riserva;

c) due decimi al fondo « Borse di studio e rette di Convitto o ricovero in Istituti dei figli dei magistrati » a sensi dell'art. 3 n. 1 dello statuto;

d) due decimi al fondo « Sussidi e sovvenzioni straordinarie » per provvedere ai bisogni di cui al n. 2 dell'art. 3 dello Statuto;

e) due decimi al fondo « Assegni continuativi a famiglie di magistrati membri permanenti dell'Istituto » a sensi dell'art. 15 del presente regolamento;

f) un decimo al fondo « Prestiti sull'onore » secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento;

g) un decimo al fondo « Sussidi a disposizione dei Consigli distrettuali ».

La ripartizione suddetta però potrà esser modificata dal Consiglio centrale ogni triennio tenendo presenti le risultanze dei precedenti bilanci consuntivi.

Art. 19.

Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio centrale e pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia, è senza altro esecutivo al 1° gennaio dell'anno seguente.

Però sulle eventuali osservazioni o reclami pervenuti entro trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, il Consiglio centrale dovrà deliberare nella sua prima adunanza modificando, ove occorra, le previsioni così delle entrate che delle uscite.

Durante l'esercizio del bilancio, gli eventuali storni dai capitoli non potranno effettuarsi che per motivi di necessità, riconosciuti volta per volta dal Consiglio centrale.

Art. 20.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio centrale dovrà esser convocato per l'approvazione del rendiconto annuale dell'esercizio terminato al 31 dicembre dell'anno precedente, col bilancio consuntivo e i relativi atti e documenti giustificativi.

Il consuntivo sarà distinto in due parti comprendenti l'una le operazioni di bilancio, l'altra il conto del patrimonio. Esso deve indicare l'avanzo e il disavanzo e i motivi dell'uno e dell'altro nonchè delle variazioni eseguite nel preventivo.

Al consuntivo dovrà essere unito come allegato l'elenco nominativo delle borse di studio dei sussidi straordinari e prestiti concessi e pagati nell'esercizio passato; nonchè degli impegni assunti dall'Istituto per sussidi ed assegni da corrispondersi negli esercizi futuri il cui ammontare dovrà risultare coperto dal fondo speciale per sussidi ed assegni impegnati e non pagati.

Vi sarà unita inoltre una breve relazione intorno all'andamento generale dell'Istituto, ai criteri adottati dai suoi organi dirigenti, ai progetti eventuali, alle proposte non accolte ed alle decisioni emesse in via di revisione o in grado di appello al Consiglio centrale.

Vi sarà anche proposto il modo di impiego dei residui attivi del bilancio, con particolare riguardo alla loro destinazione a premi per concorsi fra magistrati per titoli o su argomenti e con modalità nella proposta stessa indicate.

Art. 21.

Il rendiconto con gli allegati, dovrà esser depositato presso la segreteria dell'Istituto almeno otto giorni prima della adunanza fissata per la sua approvazione.

I due componenti del Consiglio centrale, o in difetto i supplenti eletti a' termini dell'art. 6, n. 1, del presente regolamento, funzioneranno da revisori dei conti coll'incarico di procedere alla verifica dello stato di cassa, di esaminare il rendiconto annuale cogli allegati nel tempo in cui esso è depositato presso la segreteria, e di riferirne al Consiglio centrale nella adunanza fissata. Eguale facoltà di esame del rendiconto entro il termine suddetto, avrà qualsiasi membro dell'Istituto.

Quindi il rendiconto dell'adunanza stessa, o in quella successiva stabilita dal Consiglio centrale, sarà discusso, posto in votazione e appena approvato, trasmesso ai consigli distrettuali e pubblicato ai sensi dell'art. 9, cap. ult., del presente regolamento.

Art. 22.

Di regola, ogni concessione di somme a titolo di assistenza, da parte dell'Istituto, sopra istanza degli interessati, oltre alle altre particolari condizioni e requisiti come negli articoli 23 e 25 del presente regolamento, è subordinata a queste condizioni:

1° che il magistrato appartenente all'Istituto per tutto il termine prescritto dall'art. 7 dello statuto, ovvero ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, abbia regolarmente adempiuto ai suoi obblighi verso l'Istituto;

2° che il magistrato o la famiglia versino in istato di effettivo disagio economico e di bisogno urgente in seguito a sventure, malattie od altri eventi straordinari, la cui verità sia attestata dagli atti o dalle informazioni degli organi dell'Istituto o dai certificati delle autorità competenti, dell'agente delle imposte in ispecie, che valgano a comprovare il reale stato economico, le relazioni di parentela col magistrato, il difetto o la esiguità di qualsiasi altro reddito, oltre la pensione od indennità di legge;

3° che nella concessione delle varie forme di assistenza si osservi il seguente ordine di precedenza:

a) magistrati che per infermità abbiano lasciato il servizio senza avere diritto a pensione;

b) quelli in aspettativa per infermità con assegno ritenuto insufficiente;

c) figli minorenni - con preferenza degli orfani d'ambo i genitori - e vedove di magistrati defunti, con preferenza di quelle non aventi diritto a pensione od indennità;

d) figlie nubili e genitori dei magistrati defunti;

e) figlie e sorelle vedove, orfani dei figli, fratelli minori e sorelle vedove, orfani di fratelli e di sorelle vedove di magistrati defunti;

4° che la misura della somma concessa non ecceda di regola le L. 500 per una sola volta, in ciascun esercizio di bilancio e per ciascun magistrato o famiglia di magistrato defunto, fatta eccezione: *a*) dei casi particolari volta per volta giustificati, nei quali il Consiglio centrale potrà superare la suddetta misura e rinnovare la concessione del sussidio o della sovvenzione straordinaria allo stesso magistrato, alla stessa famiglia o a più persone di questa, purchè l'ammontare complessivo delle concessioni, ancorchè ripartite in vari esercizi, non ecceda un limite massimo da determinarsi nel bilancio preventivo d'ogni anno, tenendo presenti le disponibilità di questo e l'importanza delle precedenti concessioni; *b*) delle borse di studio e rette di convitto o ricovero che potranno essere concesse anche a favore di più minorenni appartenenti ad una stessa famiglia, ma operandosi di regola una riduzione proporzionale sull'importo complessivo, secondo l'apprezzamento del Consiglio centrale; *c*) dei premi in seguito a concorsi banditi fra i magistrati, anche di categorie determinate, da pagarsi sui residui attivi del bilancio ai sensi dell'art. 20, cap. 4°, del presente regolamento, nei limiti e con norme da determinarsi volta per volta.

Art. 23.

Le somme concesse in esecuzione del fine di cui all'art. 3, n. 1, dello statuto, debbono essere impiegate per concorrere alle spese occorrenti per la educazione, mantenimento ed istruzione dei figli o delle figlie minorenni dei magistrati, sia in famiglia, sia in istituti o convitti, scelti dal Consiglio centrale, seguendo, per quanto sia possibile, la indicazione eventuale dell'esercente la patria potestà o la tutela.

Per ottenere le concessioni delle borse di studio dovrà essere dimostrata la buona disposizione agli studi degli aspiranti; e per ottenerne la conferma, al termine dell'anno scolastico, dovrà dimostrarsi il buon profitto e riuscita negli studi, o quanto meno la probabilità del buon esito di questi se non fossero intervenute cause non imputabili agli aspiranti stessi.

Quando, stante l'esito negativo delle prove scolastiche, siavi motivo di escludere una siffatta probabilità, il Consiglio centrale può subordinare una ulteriore concessione di somme, da prelevarsi sullo stesso capitolo di bilancio delle borse di studio, all'obbligo da parte dell'esercente la patria potestà o la tutela, di avviare il minore all'esercizio di un'arte o mestiere conveniente alle sue attitudini.

Art. 24.

Le somme concesse per il titolo di cui al capitolo suindicato, saranno di regola rimesse ogni trimestre o alla persona o all'Istituto cui è affidato il minore, a cura dell'economo, che se ne farà rilasciare ricevuta.

La vigilanza sull'effettivo impiego delle somme stesse, secondo la destinazione stabilita, è affidata, oltrechè agli organi centrali e distrettuali dell'Istituto, anche ad ogni magistrato del luogo ove i minori risiedono, allo scopo di riferire agli organi stessi le eventuali trasgressioni e di porli in grado di adottare i provvedimenti del caso.

Art. 25.

Oltre alle forme di assistenza regolate dagli articoli precedenti del presente regolamento, ed osservate le relative norme e condizioni, ai membri permanenti dell'Istituto, che vi abbiano appartenuto almeno per dieci anni e che siano stati collocati a riposo, nonchè alle loro famiglie, saranno concessi dal Consiglio centrale assegni continuativi, in misura determinata caso per caso e ripartiti di regola in rate trimestrali.

Questi assegni continuativi potranno però, anche dopo concessi, essere revocati o ridotti sia per giustificata necessità in rapporto ai fini ed alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, sia in considerazione delle mutate condizioni economiche e morali degli assegnatari.

Gli stessi assegni potranno essere ripartiti fra i vari membri della famiglia secondo l'apprezzamento del Consiglio centrale, e, in caso di concorso dei figli minorenni e delle vedove dei magistrati coi genitori di questi, potrà essere aumentato della metà il limite massimo della somma stabilita dall'art. 22, n. 4.

In casi eccezionali l'assegno continuativo può essere dato al magistrato od alla famiglia di lui, anche se esso non abbia appartenuto all'Istituto per il tempo prescritto e non ne sia membro permanente.

In tali casi però la concessione dell'assegno deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consigli distrettuali ed i due terzi dei voti dei componenti il Consiglio centrale.

Art. 26.

Il Consiglio centrale può concedere ai membri ordinari e permanenti dell'Istituto «prestiti sull'onore», per somme il cui limite massimo per ogni debitore sarà fissato al principio di ciascun anno e non potrà eccedere, per il primo triennio di vita dell'Istituto, la somma di L. 500. Il prestito è senza interesse, a scadenza indeterminata e senza obbligo di particolari garanzie, esclusa specialmente la cessione del quinto dello stipendio. La restituzione può essere eseguita a rate, nella misura e nei termini che, in base a proposta del debitore, saranno stabiliti dal Consiglio.

La concessione di un nuovo prestito potrà essere fatta soltanto a condizione che sia estinto il prestito precedente.

La concessione o il rifiuto non sono motivati, nè, di regola, richiedono indagini sui motivi delle domande, nè sono suscettibili di reclamo.

Art. 27.

Chi, diffidato, non farà onore all'obbligo di restituzione della somma ricevuta in prestito, o in quasiasi modo mancherà ai propri doveri verso l'Istituto, per deliberazione del Consiglio centrale potrà essere temporaneamente sospeso dal diritto ad ogni forma di assistenza ed essere soggetto all'esercizio delle azioni civili ed alla pubblicazione del nome nella relazione di cui al capoverso ultimo dell'art. 20 del presente regolamento.

Art. 28.

In nessun caso per il servizio dei prestiti potranno farsi prelevamenti sugli altri capitoli del bilancio.

Le somme restituite in estinzione dei prestiti saranno impiegate nel corso dell'anno o nell'anno successivo pei fini indicati nell'art. 7, capoverso 3°, lettera *e*), e 20, capoverso ultimo, del presente regolamento, in modo analogo ai residui attivi del bilancio.

Art. 29.

I Consigli distrettuali, oltre quanto è stabilito negli articoli 7, alinea primo ed ultimo, 13, cap. 2°, 16, 24, cap. ultimo, e 25, cap. ultimo, del presente regolamento, ed oltre alle altre funzioni che il Consiglio centrale potrà loro delegare, hanno il compito:

1° di dare d'ufficio, o su richiesta della Presidenza dell'Istituto,

le informazioni ed il parere sulle domande e sugli affari concernenti i magistrati e le loro famiglie residenti nel territorio delle rispettive Corti di appello;

2° di concedere sussidi nei limiti delle somme loro assegnate dal Consiglio centrale sul capitolo relativo del bilancio - art. 18, cap. 2°, lett. g) del presente regolamento - allo scopo di provvedere, in via di urgenza e in modo particolare, a spese di malattia o funerarie;

3° di esercitare ogni altra forma di assistenza che sia consentita dal Consiglio centrale e dalla esistenza di mezzi, fondi ed elargizioni particolari fatte ai singoli Consigli distrettuali, in conformità ai fini dell'Istituto ed alle norme generali dello statuto e del regolamento.

Art. 30.

I Consigli distrettuali sono presieduti dal primo presidente della Corte di appello. Essi debbono radunarsi in via ordinaria almeno due volte ogni anno entro i mesi di marzo e di novembre, ed ogni volta, quando occorra, per invito del presidente.

Per le convocazioni, la nomina e le attribuzioni del segretario-economo, la gestione dei fondi, il servizio di cassa, la formazione dei bilanci, la concessione dei sussidi e l'esercizio di tutte le funzioni rispettive, i Consigli distrettuali osserveranno le norme stabilite pel Consiglio centrale dal presente regolamento, in quanto siano applicabili.

Art. 31.

L'Istituto non è soggetto alle leggi e regolamenti che disciplinano le Istituzioni di beneficenza: ma sono a lui applicabili le esenzioni di cui all'art. 9 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, sulle Società di mutuo soccorso.

Spetta al ministro della giustizia l'alta vigilanza dell'Istituto. Egli può richiamare, se del caso, gli organi centrali e distrettuali all'osservanza delle disposizioni dello statuto e del regolamento; può richiedere la comunicazione degli atti che si riferiscono a deliberazioni che importino una variazione al patrimonio o ai fini statutari o alle volontà dei benefattori; e può anche richiedere la convocazione del Consiglio centrale e dei Consigli distrettuali in adunanza straordinaria per deliberare su oggetti determinati e pertinenti a tali argomenti, nonchè eventualmente su proposte di riforma del presente regolamento anche al fine di coordinarlo, ove occorra, a nuove leggi e regolamenti.

Art. 32.

Ogni eventuale reclamo od osservazione contro deliberazioni del Consiglio centrale o dei Consigli distrettuali dovrà dal ministro essere rimessa al Consiglio centrale, il quale sarà tenuto a riesaminare la questione, da portarsi all'ordine del giorno della prima adunanza, in via di revisione o di appello.

Visto, *Il ministro della giustizia e degli affari di culto*:
MORTARA.

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:
Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.
Membri ordinari: gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.
Membri supplenti: gr. uff. Enrico Avet — comm. Giovanni Formica.
Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.
Segretario: comm. Riccardo Marcelli.
Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la legittimazione della cattura di 1872 metri cubi di legname;

Udita la relazione del commissario delegato cons. Biscaro nel giudizio per la confisca di una partita di legname di mc. 1872 che si trovava a bordo del piroscafo *Jozsef Agost Foherczeg*;

Sentito il commissario del Governo, il quale si riporta alle conclusioni scritte in cui chiede che sia pronunciata la confisca;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1919 che dispose la confisca delle merci rinvenute a bordo delle navi di bandiera nemica sequestrate nei porti del Regno e delle colonie all'inizio della guerra, ovvero il prezzo o l'indennità di requisizione corrispondenti alle merci vendute o requisite;

Viste le note 27 agosto e 23 maggio 1919 con le quali il Ministero della marina chiese la legittimazione della confisca;

Vista la nota 18 giugno 1919 dello stesso Ministero che informa come fra le merci esistenti a bordo del suddetto piroscafo sequestrato all'inizio della guerra nel porto di Mogadiscio, indi vendute a cura del Governo della Somalia, si trovava una partita di legname di mc. 1872;

Visto il decreto presidenziale che dichiarò chiusa l'istruttoria concernente il presente giudizio;

Poichè durante le more del giudizio, non ostante le pubblicazioni avvenute, nessuno si è costituito per contestare la nazionalità nemica del suddetto legname;

Poichè la confisca è legittima a termini dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014; risultando insufficiente il fondo destinato al risarcimento dei danni derivati da atti ostili del nemico contrari al diritto delle genti;

Visto l'art. 17 del regolamento interno della Commissione;

DICHIARA

legittima la cattura e pronuncia la confisca del prezzo ricavato dalla vendita di 1872 metri cubi di legname rinvenuto a bordo del piroscafo di bandiera austro-ungarica *Jozsef Agost Foherczeg*.

Così deciso nell'udienza del giorno 12 novembre 1919 nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Mazzinghi, Biscaro, Avet, Formica, Marcelli.

Depositata in Segreteria agli effetti della pubblicazione oggi 28 novembre 1919.

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 31 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	82.29	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.44	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 31 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio).
Parigi 122,97 — Londra 50,33 — Svizzera 237,83 — New York 13.21 — Oro 199,94.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ponzone, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto del 27 dicembre 1919, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione generale del debito pubblico.

AVVISO.

Importo delle ritenute sulle cedole delle sotto indicate obbligazioni ed azioni pei semestri delle scadenze 1° marzo, 1° luglio 1920 e 1° gennaio 1921.

	Scadenza :	IMPORTO lordo di ciascuna cedola	RITENUTE per imposta di ricchezza mobile	RITENUTE per tassa di negoziazione	RITENUTE Totale	IMPORTO netto da pagare per ciascuna cedola
Obbligazioni della ferrovia Lucca-Pistoia. (Emissioni 1855-1858-1860).	1° marzo 1920	6 30	1 26	0 21	1 47	4 83
Obbligazioni della ferrovia centrale Toscana, serie *A*, *B* e *C*.	1° luglio 1920	12 50	2 50	0 39	2 89	9 61
Obbligazioni delle ferrovie Livornesi, serie *A*, *B*, *C*, *D*¹, *D*².	1° luglio 1920	7 50	1 50	0 23	1 73	5 77
Obbligazioni della ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria.	1° luglio 1920	7 50	1 50	0 23	1 73	5 77
Obbligazioni ferroviarie 3 % (legge 27 aprile 1885, numero 3048) reti Mediterranea, Adriatica, e Sicula.	1° luglio 1920 unitarie . .	7 50	1 50	0 21	1 71	5 79
	1° luglio 1920 quintuple . .	37 50	7 50	1 05	8 55	28 95
Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba	1° luglio 1920	12 50	2 50	0 27	2 77	9 73
Obbligazioni comuni delle ferrovie Romane.	1° luglio 1920	7 50	1 50	0 23	1 73	5 77
Azioni della ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° gennaio 1921	10 —	2 —	0 81	2 81	7 19
Obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano	1° luglio 1920	6 —	1 20	0 31	1 51	4 49

Sul capitale delle azioni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara, estratte nell'esercizio 1919-1920 e precedenti, sarà da ritenere una maggior somma di L. 0,44 per tassa di negoziazione e cioè in complesso la somma di L. 9,81.

Roma, 28 dicembre 1919.

Il direttore capo di ragioneria
DODI.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione;

Si notifica, che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

NUMERO di posizione	CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
—	3.50 %	537519	**Pellicioli Barbara fu Santo, ved. di Comi Oreste fu Carlo, dom. in Alzano Maggiore (Bergamo). Vincolata . . . . L.**	875 —

Roma, 30 dicembre 1919.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio **1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;**

Si notifica che, ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora, in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
P. N. 5 0[0	20828	Patronato scolastico di Porcia (Udine) . . . . L.	30 —
Cons. 4,50 0[0	51858	Congregazione di carità di Buia (Udine) L	150 —

Roma, 2 gennaio 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 24)

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	527036	28 —	Di Lorenzo *Assunta* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Napoli.	Di Lorenzo *Maria Assunta* di Angelo, minore, ecc., come contro
Consolidato 5 0[0	115000	70 —	Merzani *Romilda* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Boston Mass. (America)	Merzani *Benilda* di Angelo, minore, ecc., come contro
3,50 0[0	620088	35 —	Comola *Maria* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Pallanza (Novara), con usufrutto vitalizio a Comola Pietro di Giuseppe	Comola *Carolina-Maria* di Pietro, ecc., come contro
P. N. 4,50 0[0	11195	27 —	Casarin-Copola Giuseppe, Roberto, *Rina* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cagliari	Casarin-Copola o *Copula* Giuseppe, Roberto, *Caterina* di Luigi, ecc., come contro
3,50 0[0	751889	70 —	Casarin-Copola *Peppino*, Roberto e *Rina* di Luigi, minori, sotto la patria potestà del padre, domic. a Cagliari	Casarin-Copola o *Copula Giuseppe*, Roberto e *Caterina* di Luigi, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 dicembre 1919. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (El. n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120 — **Data della ricevuta:** 31 luglio 1919 — **Ufficio che rilasciò la ricevuta:** Intendenza di finanza di **Bari** — **Intestazione della ricevuta:** Turi Pietro fu Giuseppe (pos. n. 078642) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 810 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ra-

gione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 3 0[0 delle ferrovie livornesi - serie *C* e *D*[1] passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1888, n. 5249.

Le obbligazioni 3 0[0 delle ferrovie livornesi, serie *C* e *D*[1], passate a carico dello Stato in forza della legge 29 gennaio 1888, n. 5249, rimarranno prive di cedole con la riscossione di quella n. 116, di scadenza al 2 gennaio 1920.

Ad esse perciò sarà unito un nuovo foglio di cedole distinte coi numeri dal 117 (scadenza 1° luglio 1920) al 152 (scadenza 2 gennaio 1938).

I possessori delle obbligazioni suddette, per ottenere il nuovo foglio di cedole, potranno presentarle, dal 15 marzo 1920, accompagnate da domanda in carta libera, rivolta a questa Direzione generale per la provincia di Roma e alle sezioni di R. tesoreria, presso gli stabilimenti della Banca d'Italia, per le altre Provincie. « Le obbligazioni delle quali i portatori desiderano versare la cedola al 1° luglio 1920 in conto sottoscrizione al nuovo prestito, potranno essere presentate alle tesorerie anche subito ».

Nella domanda le obbligazioni dovranno essere descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, distintamente per ciascuna serie, con indicazione inoltre della loro quantità e del valore nominale complessivo.

L'ufficio cui saranno presentate le obbligazioni è tenuto a rilasciare ricevuta all'esibitore, il quale dovrà conservarla per poterla restituire all'atto del ritiro delle obbligazioni munite dal nuovo foglio di cedole.

Roma, 31 dicembre 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Per il direttore capo della divisione: SENIGAGLIA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì, 29 dicembre 1919

(Continuazione)

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

PRESIDENTE. Il nuovo progetto porta all'aumento del debito pubblico, come l'oratore dimostra, mentre il compito della finanza dopoguerra dovrebbe essere quello di provvedere al più presto possibile alla diminuzione del debito pubblico.

Osserva che il prestito fa condizioni troppo favorevoli ai sottoscrittori. Del resto, ciò nei riguardi del tesoro sarà vantaggioso; ed egli augura che se dopo il quinto prestito gli americani chiamarono il presidente del Consiglio Francesco Saverio sei miliardi Nitti, dopo il sesto prestito lo chiameranno Francesco Saverio sedici miliardi Nitti. (Ilarità).

NITTI, ministro dell'interno, presidente del Consiglio. (Interrompendo). Accetto l'augurio.

LORIA. Il presidente del Consiglio ha ripetutamente detto che l'Italia per uscire dalle presenti distrette è necessario che accresca la produzione, così si potranno riparare i danni della guerra, provvedere ai due milioni di disoccupati, dei quali ieri si è parlato, ed ottenere la sospirata pacificazione sociale.

In questo concetto tutti convengono, ma non crede che il metodo opportuno per ottenere questi intenti sia quello di sottrarre tanti miliardi alla produzione, offrendo vistose allettative al capitale.

Mette in rilievo la stridente contradizione che esiste fra la politica finanziaria e quella economica del Ministero, ed afferma che occorre arrestarsi nella via degli stravizi monetari in cui ci siamo messi durante la guerra, e che dobbiamo purgare la nostra coscienza dai più gravi peccati della emissione cartacea.

Ha ammirato l'ingegnosità degli espedienti dell'on. Nitti quando era ministro del tesoro, mediante i quali per qualche tempo riuscì a diminuire l'asprezza dei cambi; ma si tratta sempre di espedienti, i quali non possono rimediare radicalmente alla situazione, come non vi rimediano le esortazioni alle limitazioni dei consumi e alle restrizioni delle spese di lusso.

All'asprezza dei cambi si rimedia colla limitazione della emissione di carta-moneta. Il prestito è il meno indicato dei rimedi, come dimostra. Per riscattare la carta-moneta, bisogna stabilire tasse annuali per l'ammontare della somma di carta che si vuol ritirare dalla circolazione. (Commenti).

Dice che per la politica commerciale siamo sotto un regime di libertà strangolata dalla proibizione.

Non è vero che l'industria italiana abbia bisogno assoluto di protezione, il vero è che ha bisogno di sicurezza. Invita quindi il Governo a provvedere a che si esca dalla presente condizione anarchica, e se ciò avverrà nessuno più di lui ne sarà lieto. (Applausi e congratulazioni).

AMERO D'ASTE Domanda al Governo quali disposizioni abbia dato perchè l'Italia abbia una marina mercantile sufficiente alle importazioni; perchè la marina mercantile possa essere restaurata, come le straniere e con spesa non superiore; perchè siano evitate le simulazioni di malattie da parte degli equipaggi; perchè sia mantenuta la disciplina a bordo delle navi, e perchè la cooperativa Garibaldi possa diventare armatore, come possono diventare armatori quelli che lo desiderano. (Approvazioni).

SCHANZER, ministro del tesoro. Assicura che il Governo farà di tutto perchè il Senato possa esaminare attentamente i progetti di bilancio in tempo utile.

Spera che presto si possa avere un vero assetto di pace, mentre nel bilancio presente, vi sono spese militari che debbono continuare: però le somme sempre dovranno essere superiori a quelle prebelliche, date le presenti condizioni finanziarie ed economiche.

Il bilancio porta un disavanzo di circa due miliardi; ma egli nella esposizione finanziaria ha già accennato che nel corso dell'esercizio dovranno aversi altre spese per circa 600 milioni; e si sa che le previsioni di bilancio sono aleatorie, perchè sono sempre possibili le incognite, le sorprese. Assicura il relatore che nel nuovo progetto di bilancio è stato tenuto conto della ripercussione della nuova legge sulle pensioni.

Al senatore Wollemborg dichiara che lo Stato osserverà i suoi impegni verso i combattenti; ma forse non tutti i combattenti chiederanno l'anticipazione; ad ogni modo la questione dell'anticipata liquidazione delle polizze è allo studio di una Commissione, e si cercherà di non far gravare il peso sopra un solo esercizio, servendosi dell'Istituto nazionale delle assicurazioni; a carico dello Stato sarà soltanto il servizio delle polizze.

Tutti son d'accordo sulla necessità delle economie; ma nulla è più difficile d'una politica di economie. Tuttavia il Governo è deciso a seguire tale via.

Una delle spese più gravi è quella degli impiegati.

Le riforme fatte sono insufficienti. Bisogna affrontare la grande riforma amministrativa, cominciando dalla semplificazione dei servizi. Deve essere eliminata la bardatura di guerra. E con la semplificazione dei servizi occorre ridurre il personale, vincendo molte difficoltà.

Il Governo ha fatto molto per i funzionari, ma questi non apprezzano i benefici ricevuti; vi sono anche coloro che speculano sulle agitazioni dei funzionari.

Le parificazioni formali tra i diversi servizi non sono sempre possibili, dati i caratteri e le tradizioni di ciascun servizio.

Il Governo cerca fare giustizia; ma non può tollerare le continue

agitazioni degli impiegati, che presentano sempre nuove richieste; e dichiara che il Governo non è disposto a subire nè minaccie nè imposizioni. (Approvazioni).

Il Governo confida nella cooperazione del Parlamento, della opinione pubblica e della stampa.

Al senatore Pellerano risponde che era una imprescindibile necessità migliorare le pensioni, e la nuova legge è frutto di lunghi studi di Commissioni parlamentari.

È favorevolissimo all'industria dei forestieri e, quando ai proprietari di albergo, vi si provvede col disegno di legge già presentato al Senato per il passaggio dallo stato di guerra a quello di pace.

Consentono tutti nella opportunità che sia ridotta la circolazione. Ma la questione sta nella misura della riduzione. Certo non si può tornare alla circolazione antecedente alla guerra. Il grave inasprimento dei cambi è male mondiale, ed è da notare che nei paesi i quali hanno cambi favorevoli cominciano a soffrire come quelli che li hanno contrari; perciò spera nella soluzione della questione dei cambi mercè accordi internazionali, di cui ha già preso l'iniziativa nel recente Consiglio supremo economico in Roma.

Dimostra al senatore Loria che il Governo non ha abbandonato il suo primo progetto finanziario, non ha avuto incertezze e tentennamenti e non ha trascurato di colpire la vera ricchezza.

L'imposta sul patrimonio è attuata per la prima volta in Italia; ed il Governo doveva conciliare la politica tributarie con le condizioni economiche. L'idea del prestito forzoso è stata abbandonata perchè tale prestito non avrebbe rapidamente soddisfatto le esigenze del tesoro; d'altra parte, non sarebbe stata che una imposta sul patrimonio camuffata.

La facoltà data al contribuente di poter pagare, con sacrificio, sul reddito, non snatura il carattere della imposta, che è sul patrimonio. Il Governo ha riconosciuto che un prelevamento immediato sul patrimonio è impossibile per ragioni di giustizia e per ragioni pratiche, e che è perciò necessario un periodo di tempo del cui limite si può discutere.

Ammesso che l'imposta sul patrimonio deve essere ratizzata, risulta evidente la necessità di una grande operazione di credito. Ecco la ragione del prestito; ed un prestito libero è l'unico che può trasferire tutto il denaro liquido dei privati allo Stato. Non si aumenta il debito pubblico, ma lo si consolida, lo si trasforma.

Quanto alle condizioni poste per il prestito queste non si possono ritenere molto larghe, quando si tenga conto delle condizioni del mercato monetario, e del fatto che nel Sudan, un prestito garantito dal Governo britannico, è stato emesso al sei e mezzo per cento circa, e che lo stesso Governo britannico ha contratto un prestito in America ad un tasso che si avvicina al sette per cento.

Confida che gli italiani vorranno largamente sottoscrivere, nella misura delle proprie forze, al prestito; sarebbe imperdonabile che ciò non facessero; ed allora sarebbe necessario ricorrere a forme coercitive e non rimunerative. (Approvazioni).

Assicura il senatore Calisse che nel caso di un prestito forzoso, ipotesi che esclude, sarebbero esenti fino alla concorrenza delle somme sottoscritte, coloro che hanno dato il loro denaro per il presente prestito libero.

Dichiara ciò in modo formale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri. (Applausi).

Respinge l'affermazione del senatore Loria che il Governo abbia ceduto alle pressioni della plutocrazia o di altro; risulta evidente che ciò non è fondato, quando si confronti il primo progetto per l'imposta presentato dal Governo con gli attuali provvedimenti, i quali sono più gravosi.

Nota che le aliquote gravose dànno un rendimento tributario scarso, per varie ragioni; bisogna tener conto anche delle condizioni economiche dell'Italia. E quando l'aliquota è gravosa si ha la fuga dei capitali. Di più si è dovuto tenere conto anche dei cumuli delle imposte che debbono gravare sul contribuente italiano.

La Commissione di finanze ha manifestato dei dubbi sul rendimento delle nuove imposte. Nessuno è in grado di fare delle previsioni sicure, perchè non si conosce l'ammontare preciso della ricchezza nazionale, nè la distribuzione per categorie dei patrimoni, nè il reddito nazionale. In questa condizione di cose bisogna essere prudenti nelle previsioni. Comunque ha fiducia che l'imposta sul patrimonio e quella globale sui redditi avranno uno sviluppo superiore a quello previsto.

Dice che non si è risolta la questione della nominatività dei titoli perchè è una questione complessa, che abbraccia, oltrechè i problemi relativi alle imposte, anche quelli giuridici e di politica commerciale.

Introducendo la nominatività dei titoli, occorrerà stabilire delle norme che toccheranno tutta la nostra legislazione commerciale. Il Governo lascierà al Parlamento risolvere la questione.

Rispondendo al senatore Frascara dice che il provvedimento circa le tasse sui tessuti è stato sospeso e sarà studiato.

Chi voglia giudicare l'opera finanziaria del Governo deve considerarla nel suo insieme. Il Governo ha avuto cura di presentare un complesso di provvedimenti intesi a ricondurre il bilancio all'equilibrio, a consolidare il debito pubblico, a diminuire la circolazione cartacea, a rimettere in valore la nostra moneta metallica ed a rialzare il nostro credito all'estero.

Invoca la cooperazione del Parlamento. Ha la coscienza di aver proposto un grande sistema fiscale che permetterà di accertare la consistenza dei patrimoni e i loro redditi, creando due grandi imposte atte a restaurare la finanza dello Stato.

Concludendo rivolge un vivo appello al Senato acciocchè voglia farsi fervente banditore e sostenitore del prestito, il cui successo deve essere grande anche come affermazione politica; affermazione che sarà benefica per il paese anche di fronte all'estero. (Vivissimi e prolungati applausi, molte congratulazioni).

La seduta è sospesa (ore 17,40).

La seduta è ripresa (ore 17,55).

Ripresa della discussione.

SCIALOJA, ministro degli affari esteri. (Attenzione). Durante questa discussione degna delle tradizioni del Senato, molti oratori hanno fatto cenno alla politica estera.

Egli li ha ascoltati religiosamente con invidia, poichè avrebbe preferito di parlare di politica estera dal banco di senatore, anzichè da quello di ministro; da quel banco cioè ove l'oratore ha il diritto di parlare liberamente al Governo e di manifestare la pienezza dei suoi sentimenti, mentre il ministro degli affari esteri, il quale non solo parla all'assemblea politica del suo paese, ma indirettamente anche alle potenze estere, deve misurare ogni parola ed è costretto a reprimere l'impeto del sentimento con la ragione.

E risponde a due domande rivoltegli dal senatore Mazziotti. Prima domanda: In quale condizione siamo oggi di fronte all'Austria? Il senatore Mazziotti ritiene che il trattato di Saint-Germain sia in vigore nei rapporti tra l'Austria e noi.

Ciò non è esatto, perchè per l'ultimo articolo di quel trattato, esso non entra in vigore prima del deposito delle ratifiche da parte dell'Austria e di tre delle principali potenze alleate o associate.

Ora l'Austria e noi abbiamo ratificato, ma gli altri Stati no, e nessun deposito di ratifica è stato fatto.

Purtroppo la stagione e le elezioni politiche francesi non fanno sperare che tra poco si possano avere le ratifiche; ma anche prima del giorno dell'entrata giuridica in vigore dei trattati, sia con la Germania, sia con l'Austria, può dirsi che essi si vengono attuando in buona parte.

Seconda domanda: quale lo stato delle riparazioni dovuteci dall'Austria? Il senatore Mazziotti notava che mentre la materia delle riparazioni era disciplinata per la Germania nel trattato di Versailles, in un modo, essa era diversamente disciplinata nell'art. 181 del trattato di Saint-Germain.

Ciò è vero, ma non ha una grande importanza, poichè la Com-

missione per le riparazioni è la stessa nei riguardi della Germania ed in quelli dell'Austria.

Il trattato di Saint-Germain ha delle espressioni che oggi possono sembrare ingenue, perchè, ad esempio, nell'art. 181 è detto che l'Austria pagherà nel 1919, nel 1920, e nei primi quattro mesi del 1921 una giusta somma in conto dei crediti.

Ora siamo alla fine del 1919 ed il trattato non è ancora entrato in vigore; ma effettivamente se ne è cominciata in buona fede la esecuzione, ed una parte delle riparazioni è stata pagata in merci e in beni di vario genere.

Nell'altro ramo del Parlamento l'oratore ebbe occasione di fare alcune dichiarazioni che non furono accolte con entusiasmo (ilarità), ma avevano il pregio della verità e della sincerità; ed egli non cercava applausi, ma compieva il dovere di esporre in quale stato noi ci troviamo con le nostre trattative cogli alleati. (Approvazioni).

Il Senato conosce quelle dichiarazioni e non ne chiederà la ripetizione. Infatti gli oratori che hanno preso parte alla discussione si sono fermati su alcuni fatti recenti, i quali hanno potuto in essi produrre l'impressione che egli avesse in parte detto cosa non perfettamente vera, e su fatti che hanno prodotto nel Parlamento e nel Paese una impressione di sgomento, quasi noi ci trovassimo in un isolamento peggiore di quello in cui ci siamo potuti trovare altre volte.

Alla Camera dei deputati dichiarò che il *memorandum* consegnatogli nel convegno di Londra aveva un importanza minore di quella che gli era stata attribuita dalla stampa, o che poteva essergli attribuita dalla pubblica opinione.

Disse che il *memorandum* contiene l'esplicazione delle dichiarazioni fatte in risposta alle seconde proposte presentate dall'onorevole Tittoni, e dimostra propensione per le proposte americane. Ciò potrebbe apparire grave, se la gravità non fosse attenuata dalle dichiarazioni verbali che accompagnarono la consegna del *memorandum*.

Il *memorandum* non ha alcun carattere di pressione sull'Italia, non è una nota diplomatica, ma un pro-memoria, in cui sono concretati i fatti e le proposte, e vi è aggiunta la motivazione per confutarle. Esso offre l'apertura alla discussione e non è già un tentativo di chiusura.

Il ministro degli affari esteri inglese gli aveva già esposto il contenuto del *memorandum* prima che gli fosse consegnato, ed egli dichiarò che non lo accettava. (Benissimo). Allora gli fu risposto che non si intendeva che egli lo accettasse.

Soggiunge che il presidente del Consiglio di Francia nel suo discorso recente, a proposito del *memorandum* ha detto che esso non è documento di poca importanza; ed alcuni credettero che questa affermazione fosse in contraddizione con quanto l'oratore ebbe a dichiarare alla Camera dei deputati.

Ciò non è esatto; il *memorandum* è non poco importante perchè fu redatto dalla Francia, dall'Inghilterra e dall'America; ed il Clémenceau dice che in esso si è fatto il massimo sforzo, in modo da andare al di là delle proposte di Wilson; sarebbe quindi un passo fatto nel senso italiano.

Vi sono poi le dichiarazioni fatte da Clémenceau e da Lloyd George e cioè che il *memorandum* apre la discussione, e che se l'Italia, l'Inghilterra e la Francia si fossero messe d'accordo su determinate conclusioni, anche se queste fossero al di là delle proposte di Wilson, esse avevano la fiducia di poterlo persuadere ad accettarle por l'utilità dell'Europa.

Si sono citate altre espressioni del recente discorso di Clémenceau. Ma egli non può polemizzare con un discorso pronunciato alla Camera dei deputati francese. Solo deve rilevare due punti di esso obbiettivamente, poichè si tratta di questioni che sono state oggetto di discussione nella stampa.

Innanzi tutto si è rilevato che le prime domande avanzate dalla Italia alla Conferenza della pace contengono una contraddizione, perchè si è detto che l'Italia andava alla Conferenza forte del patto di Londra, e chiedeva parte della Dalmazia in forza di quel patto; ma in esso si dichiarava che Fiume doveva essere lasciata alla Croazia, e che l'Italia chiedeva anche Fiume. E tanto si è voluto accentuare questa pretesa contraddizione, che quando le delegazioni italiane insistettero a chiedere Fiume, si è voluto vedere in questa richiesta una rinuncia al patto di Londra, e quindi a quella parte di Dalmazia che in forza di esso ci era assegnata.

Egli intende di porre in sodo la nostra posizione giuridica, come base fondamentale della discussione politica.

Noi abbiamo un trattato con l'Inghilterra e la Francia; l'altro contraente non fa più parte dell'Intesa. In questo trattato è vero che non si rammenta Fiume, ma non si dice esplicitamente, benchè possa intendersi, che essa sia lasciata alla Croazia. Quando ci siamo presentati alla Conferenza abbiamo domandato il contenuto del patto di Londra.

La questione di Fiume ebbe altra origine; noi non chiedemmo Fiume, Fiume volle venire a noi. (Applausi vivissimi e prolungati); e noi allora in forza dei principî di nazionalità e dell'italianità, ci facemmo tutori della richiesta di Fiume; e tale posizione abbiamo sempre mantenuto. (Approvazioni vivissime), perchè gli avvenimenti erano andati al di là delle previsioni del patto di Londra, e perchè Fiume, in seguito alla caduta della Corona di Santo Stefano, era diventata padrona dei suoi destini, siccome era rimasta sempre *corpus separatum* ed autonomo, aveva diritto di determinare la propria sorte. (Applausi vivissimi e prolungati anche dalle tribune).

Nessuna contraddizione quindi e nessun tentativo di porre gli alleati in contraddizione con loro stessi. Questa è la condizione giuridica della questione.

Ha già detto che colla condizione giuridica non si esaurisce la questione politica che può avere degli altri aspetti. Durante la guerra le cose si mutarono in modo da dar luogo a considerazioni tali da costringere l'Italia a non esigere totalmente ciò che le era stato promesso: ma questo deve dipendere dalla libera decisione dell'Italia, dalla considerazione di altri fini di utilità più generali che possono oggi modificare la linea di condotta italiana.

Rinuncie non sono mai state fatte (Approvazioni); sotto un certo aspetto, durante le lunghe trattative, in considerazione della situazione generale delle cose, si è fatto anche da parte dell'Italia da tempo qualche proposta transattiva, ma non vi è stata rinuncia alle proprie pretese e non vi può essere finchè non sia stata stipulata la convenzione definitiva.

Però è avvenuto troppe volte che in queste trattative si è preso quasi atto a carico nostro della parte in cui l'Italia diminuiva le sue pretese, senza concedere ciò che si chiedeva in cambio. (Commenti).

Per quanto egli ed il presidente del Consiglio, come già disse nell'altro ramo del Parlamento, sarebbero disposti a trattative dirette con gli jugoslavi, queste trattative non si possono fare che ad una condizione, quella cioè che il Governo della Jugoslavia sia esso stesso in piena libertà di trattare, ossia non sia garantito da alcuna principale potenza.

Alla domanda relativa alla posizione che il Governo italiano prenderà alla Conferenza di Parigi e a quello che chiederà, una sua risposta escluderebbe ogni possibilità di trattative.

Può esporre, come fece alla Camera, i fini che la rappresentanza italiana alla Conferenza si propone; essi sono: garenzia della italianità di Fiume, tutela italiana della Dalmazia e sicurezza nell'Adriatico. (Benissimo!).

In questi fini vi è la parte di natura profondamente sentimentale-giuridica e vi è l'altra di natura militare per la piena difesa dell'Italia.

Nel *memorandum* consegnato all'Italia la difesa adriatica consisterebbe nella demilitarizzazione delle isole e del mare circostante fino a Ragusa. Nota che negli atti che provenivano direttamente dal presidente Wilson è usata la parola neutralizzazione, mentre

ora in un telegramma di Lansing si usa quella restrittiva di demilitarizzazione.

Ad ogni modo il Governo ritiene che la demilitarizzazione delle isole e del mare circostante lascerebbe del tutto indifesa la costa adriatica dalla Romagna in giù, ed esporrebbe la Romagna, le Marche e le Puglie agli stessi attacchi che hanno dovuto subire così crudelmente durante la guerra.

Non è tollerabile che si mantenga tale stato di cose (Applausi generali). *(Continua).*

TRA IL RE D'ITALIA
e il presidente della Repubblica francese

PARIGI, 31. — S. M. il Re d'Italia ha fatto pervenire al presidente della repubblica il seguente telegramma:

« Roma, 29 dicembre 1919: In occasione del nuovo anno sono felicissimo di esprimervi, signor presidente, i vivi e sinceri auguri che formo di tutto cuore per Voi personalmente e per la Vostra famiglia, come anche per la grandezza e la prosperità della Francia e per i rapporti sempre più stretti e cordiali fra i nostri due Paesi.

Vogliate gradire in questa occasione, signor presidente, i miei migliori sentimenti.

VITTORIO EMANUELE ».

Il presidente della repubblica, Poincaré, ha risposto in questi termini:

« Parigi, 30 dicembre 1919. Ringrazio Vostra Maestà dei Suoi voti e Le indirizzo tutti i miei per Lei, per S. M. la Regina e per la Famiglia reale.

Auguro vivamente che l'anno 1920 porti all'Italia nella pace consolidata un rinnovamento di prosperità che renda sempre più intima l'amicizia delle nostre due nazioni.

Prego Vostra Maestà di credere alla fedeltà dei miei sentimenti.

RAIMONDO POINCARÉ ».

I RICEVIMENTI DI CAPO D'ANNO

Le LL. MM. il Re e la Regina hanno ricevuto, ieri, le rappresentanze ufficiali per gli auguri di capo d'anno.

Nella sala del trono, circondati dalle Case militare e civile, i Sovrani ricevettero da prima, alle ore 9, la rappresentanza dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, e poi le LL. EE. il presidente del Consiglio e i ministri e sottosegretari di Stato, le Commissioni in rappresentanza del Senato e della Camera dei deputati.

Il Senato era rappresentato dalla presidenza con a capo l'on. Tittoni, dai senatori D'Ovidio, Soulier, Lustig, Orengo, Vigoni, Ginestrelli, Bonamici, Colonna Prospero, Giordano-Apostoli, Guicciolì, Bocconi e Foà.

La Camera era rappresentata dal presidente on. Orlando, dagli onorevoli De Nava, Meda, Ciuffelli, Bianchi, Morisani, Longinotti Amici, Bertini, De Capitani, Rodinò, Sipari, Degni, Cirincione, Caso' Raineri.

Le LL. MM. s'intrattennero affabilmente con tutti gli intervenuti.

Nel pomeriggio vennero ricevuti dalle LL. MM. le LL. EE. il ministro Sonnino, l'on. Credaro, commissario governativo del Trentino, le presidenze delle Corti di cassazione e di appello, il presidente della Corte dei conti, comm. Bernardi, il prefetto e sottoprefetto della provincia romana, le rappresentanze del Consiglio e della Deputazione provinciale.

Dopo il ricevimento, tutte le rappresentanze politiche e amministrative, lasciata man mano la Reggia, si recarono a palazzo Margherita per esprimere omaggi e voti augurali a S. M. la Regina Madre.

CRONACA ITALIANA

All'Ambasciata francese. — S. E. Barrère, ambasciatore della Repubblica francese presso S. M. il Re d'Italia, ha offerto, ieri, il consueto ricevimento nel palazzo Farnese alla colonia francese in Roma.

Da monsignor Duchesne vennero espressi gli auguri della colonia a S. E. Barrère, che rispose, fra applausi, inneggiando alla fratellanza latina e salutando con nobili parole l'Italia sorella e le LL. MM. il Re e la Regina d'Italia.

Per il prestito nazionale. — Il Consiglio superiore della Cassa nazionale infortuni, adunatosi oggi, ha deliberato di far concorrere l'Istituto al nuovo prestito nazionale per la somma di venti milioni.

L'Opera nazionale degli orfani dei contadini caduti in guerra, su proposta del presidente Luigi Luzzatti, dei vice-presidenti ammiraglio Chierchia e Peano, ha deliberato di impiegare nel nuovo prestito seicentomila lire, che fanno parte del fondo di riserva assegnato agli orfani, meglio riusciti nelle colonie agricole, per acquisto di piccole proprietà.

TELEGRAMMI " STEFANI "

MADRID, 30 dicembre 1919. — Le sedute delle Cortes sono state riprese nel pomeriggio.

Il presidente del Consiglio, parlando al Senato, ha dichiarato che la situazione della Spagna dal punto di vista estero è la migliore possibile; ma che la situazione interna diventa disgraziatamente più difficile di giorno in giorno.

LONDRA, 31. — Il corrispondente del *Daily Mail* dal Cairo telegrafa in data 30 dicembre:

Si ritiene che le dichiarazioni fatte dalla Missione Milner abbiano per scopo di affrettare il ritorno in Egitto di Sadul Pascià, capo del partito nazionalista egiziano, attualmente in Europa, per intavolare trattative sulla situazione egiziana.

LONDRA, 31. — Il corrispondente del *Times* da Lima telegrafa in data 29 corrente: L'assemblea nazionale si è riunita sabato scorso e la sessione regolare del Congresso è stata aperta oggi. Il Governo ha avuto oggi l'autorizzazione di emettere un prestito di sette milioni e mezzo di lire sterline per assicurare l'esecuzione dei lavori pubblici da iniziare nel porto di Callao.

LONDRA, 31. — Il corrispondente particolare del *Daily Telegraph* da New York telegrafa che il movimento in favore della ratifica del trattato di pace, sulla base di un compromesso che dia soddisfazione a tutti i partiti, si accentua e si ritiene che i partigiani di nuove riserve moderate riporteranno la vittoria contro i partigiani delle formule del senatore Lodge.

Il corrispondente aggiunge che finora non è confermata la notizia di fonte americano-irlandese della rottura delle relazioni fra il colonnello House e il presidente Wilson.

PARIGI, 31. — Ieri ha avuto luogo la prima riunione dei tre presidenti della Commissione di armistizio: generale Lorand, presidente della Commissione per l'Alta Slesia, che è stata affidata alla Francia; Renè, presidente della Commissione per l'Allenstein, affidata all'Inghilterra, e l'on. Angelo Pavia, presidente della Commissione per il Marienwerden, affidata all'Italia.

I tre presidenti interalleati hanno preso contatto con i delegati tedeschi che erano in numero di sei presieduti da von Simson.

Le sedute dureranno tutta la settimana e i delegati hanno deciso che esse saranno segrete.

PARIGI, 1. — È giunto il ministro degli affari esteri italiano on. Scialoja.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*